

proposta di legge n. 428

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 7 luglio 2014

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 44
“INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DEMOGRAFICO MINIMO DELLE UNIONI
DEI COMUNI E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 2008, N. 18
‘NORME IN MATERIA DI COMUNITÀ MONTANE E DI ESERCIZIO ASSOCIATO
DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI”

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dall'esigenza di permettere ai piccoli Comuni della regione di attuare in modo sostenibile la normativa statale vigente che li obbliga a esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, mediante Unioni di Comuni o convenzioni.

L'articolo 1, comma 107, della legge 56/2014, modificando l'articolo 14, comma 31, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, dispone che il limite demografico minimo, ovvero la popolazione complessiva minima dell'insieme dei Comuni che si associano, debba essere di almeno 10.000 abitanti. Tale limite scende a 3.000 nel caso di Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le Unioni devono essere formate da almeno tre Comuni. Sono fatti salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla Regione.

Nelle Marche molti piccoli Comuni non riescono a costruire forme associative che superino le soglie minime di popolazione sopra indicate, perché in molti casi confinano con Comuni aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti (o 3.000 nelle aree montane), che non sono soggetti all'obbligo di esercizio associato di funzioni di cui all'articolo 14, comma 31, del d.l. 78/2010; in tali casi, per raggiungere il limite demografico minimo, dovrebbe associarsi un numero di Comuni non sostenibile in termini organizzativi.

In considerazione dei problemi sopra evidenziati l'ANCI, con nota del 12 giugno 2014, ha richiesto la modifica della legge regionale 21

dicembre 2012, n. 44 al fine di individuare, per le convenzioni tra Comuni, il limite demografico minimo di 3.000 abitanti.

E' necessario pertanto modificare l'articolo 1 della l.r. 44/2012, che prevede ancora il limite demografico minimo di 5.000 abitanti solo per le Unioni di Comuni in attuazione delle disposizioni di legge statali previgenti, le quali non prevedevano alcun limite demografico minimo per le convenzioni e un limite demografico minimo di 10.000 abitanti per le Unioni, derogabile con legge regionale.

In base all'attuale testo dell'articolo 14, comma 31, del d.l. 78/2010, il quale, come sopra specificato, prevede che la Regione possa individuare limiti demografici diversi da quelli indicati, l'articolo 1 della proposta di legge individua, tenendo conto della situazione organizzativa dei Comuni e delle forme associative esistenti nella regione, il limite demografico minimo di 5.000 abitanti per le Unioni di Comuni e il limite demografico minimo di 3.000 abitanti per le convenzioni. Resta fermo quanto stabilito per i Comuni che appartengono o sono appartenuti a Comunità montane dallo stesso articolo 14, comma 31, del d.l. 78/2010.

L'articolo 2 della proposta di legge prevede poi la dichiarazione d'urgenza ai fini della sua immediata eseguibilità, in relazione ai termini prescritti dall'articolo 14, comma 31 ter, del d.l. 78/2010 che impongono, entro il 30 giugno 2014, l'esercizio associato di ulteriori tre funzioni fondamentali rispetto a quelle già associate entro il 1° gennaio 2013, e quello delle restanti funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2014.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 44/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 44 (Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla Legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 "Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali") le parole: "delle unioni dei comuni" sono soppresse e le parole: "è fissato in 5.000 abitanti." sono sostituite dalle seguenti: "è fissato:

- a) per le Unioni di Comuni, in 5.000 abitanti;
- b) per le convenzioni, in 3.000 abitanti."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 44/2012 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 31, del d.l. 78/2010 per i Comuni che appartengono o sono appartenuti a Comunità montane."

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI

I sottoscritti Capo di Gabinetto del Presidente e Dirigente del Servizio Bilancio, ragioneria, tributi, patrimonio e politiche comunitarie

CONSIDERATO

che la legge non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

VISTA

la circolare del Segretario generale prot. 7620 del 14/12/2005, concernente: "Indicazioni per la redazione e la predisposizione di atto normativo"

DICHIARANO

che la proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 44 (Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla Legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 "Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali)" non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale
(Mario Becchetti)

Il Dirigente del Servizio Risorse finanziarie
e politiche comunitarie
(Maria Di Bonaventura)

u